

SENTENZA

T.A.R. Campania sez. II - Salerno, 27/12/2022, n. 3663

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Osservatorio per la Tutela dell'Ambiente e per lo Sviluppo Umano di Pisciotta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Parrella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pisciotta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Brancaccio, Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Salerno, largo Dogana Regia, 15;

per l'annullamento

delle delibere del Consiglio comunale di Pisciotta n. 101 del 22 novembre 2017 e n. 5 del 14 marzo 2022, delle delibere della Giunta comunale di Pisciotta n. 35 del 20 marzo 2017, n. 70 del 26 giugno 2017, n. 18 dell'11 marzo 2019, n. 62 del 28 giugno 2019 e n. 25 del 6 marzo 2020, dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Pisciotta n. 30 del 15 dicembre 2017: approvazione del Piano urbanistico comunale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisciotta;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

(omissis)

6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, è, innanzitutto, accreditabile l'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva sollevata dall'amministrazione resistente.

6.1. In argomento, Cons. Stato, ad. plen., n. 6/2020 ha rammentato che "l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 13 della legge 349/1986 non determina un rigido automatismo, potendo il giudice, all'esito di una verifica della concreta rappresentatività, ammettere all'esercizio dell'azione anche associazioni non iscritte, secondo il criterio del c.d. "doppio binario" che distingue tra la legittimazione ex lege delle associazioni di protezione ambientale di livello nazionale riconosciute (che non necessita di verifica) e la legittimazione delle altre associazioni (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760; sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554)"; e che "quest'ultima deve essere accertata in ciascuno dei casi concreti con riguardo alla sussistenza di tre presupposti: gli organismi devono perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, devono possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e devono avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa (ex plurimis, Cons. Stato., IV, 16 febbraio 2010, n. 885)".

In tale prospettiva, l'interesse diffuso giurisdizionalmente tutelabile dalle associazioni a tutela degli interessi diffusi è una situazione giuridica autonoma azionata in giudizio dagli enti collettivi in parola, che fanno valere un 'interesse proprio' e che viene individuata mediante una tipizzazione legislativa espressa ovvero mediante una previsione legislativa implicita risultante da una tipizzazione giurisprudenziale effettuata attraverso la previsione della necessità del possesso da parte dell'ente dei requisiti dianzi declinati (cfr. Cons. Stato, sez. I, n. 530/2022),

E, se è vero che il 'diritto vivente' contempla il cennato criterio del "doppio binario", il quale affianca alle associazioni di protezione ambientale di rango nazionale, legittimate ex lege a tutelare in sede giurisdizionale i valori statutariamente perseguiti contro le lesioni agli stessi arrecabili, gli altri enti collettivi, a tanto legittimati in virtù dei propri connotati sostanziali ed effettivi, è altrettanto vero che l'attitudine idoneativa di questi ultimi all'esercizio dell'azione richiede indefettibilmente una verifica caso per caso, rigorosa e concreta, da parte del giudice adito, pena, altrimenti, l'incontrollata proliferazione di azioni popolari, non ammesse dall'ordinamento, se non in via del tutto eccezionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1838/2018): "in tema di legittimazione attiva di associazioni e comitati si rende opportuno distinguere tra la legittimazione ex lege delle associazioni di protezione ambientale di livello nazionale riconosciute e l'esigenza di verificare, in concreto e secondo i principi generali, la

legittimazione di tutte le altre associazioni, comitati e organismi di livello locale che si assumano portatori di interessi diffusi di protezione ambientale o storico-culturale; a tal fine l'accertamento, onde evitare un irragionevole ampliamento della tutela giurisdizionale oltre i confini di una credibile entificazione di tali interessi, deve essere condotto in modo assai rigoroso, avendo riguardo ad una pluralità di indici, riferiti sia alla maggiore o minore risalenza temporale dell'ente, che alla sua comprovata sfera o grado di rappresentatività, alle iniziative ed azioni intraprese per la tutela degli interessi di cui si proclama portatore, all'eventuale riconoscimento che esso ha ricevuto nello svolgimento dell'azione amministrativa" (TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 2292/2009).

In questo senso, Cons. Stato, sez. VI, n. 3234/2008 ha statuito che: "... ai fini della legittimazione a ricorrere di una associazione non riconosciuta o figura soggettiva equivalente, non rientrante nell'elencazione di cui all'art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, non è sufficiente allegare che la figura soggettiva abbia fra i suoi scopi statutari la tutela ambientale ed operi nella provincia in cui è posta l'area su cui incide il provvedimento amministrativo contestato o sia stata costituita appositamente per la tutela dell'area medesima. La genericità di tale allegazione non consente di ritenere comprovati gli elementi qualificanti in concreto la differenziazione della posizione del soggetto ricorrente, quali, necessariamente, il collegamento stabile con il territorio interessato, cioè consolidatosi obiettivamente in un periodo di tempo significativo, nonché un'azione associativa dotata di adeguata consistenza e di rappresentatività degli interessi che si intendono tutelare, anche con riferimento al numero e alla qualità degli associati, sì da illustrare l'effettività e riferibilità, ad un interesse specificamente delineato, del pregiudizio allegato".

Nello stesso senso, si è affermato che: "un'associazione non riconosciuta, territorialmente delimitata, deve garantire il possesso dei requisiti, quanto a scopo, rappresentanza, articolazione territoriale, non occasionalità o contingibilità, attività costante di promozione di iniziative volte all'accrescimento dell'interesse verso valori ambientali propri del territorio di riferimento non dissimili, nel dovuto rapporto rispetto all'ambito territoriale di riferimento, a quelli propri delle associazioni riconosciute, essendo stati tali requisiti individuati dalla legge in via eccezionale e nella giusta mediazione - a temperamento del principio di personalità dell'azione in riferimento alla protezione di un interesse personale e attuale - come condizione necessaria al riconoscimento di un'iniziativa processuale a tutela di interessi ambientali coinvolgenti interessi diffusi della collettività" (TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 567/2011; n. 915/2016; cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, n. 7907/2020; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 398/2011).

6.2. Ebbene, alla stregua dei rilievi formulati in appresso, in capo all'OTASUP, associazione non riconosciuta non iscritta nell'elenco ex art. 13 della l. n. 349/1986 né nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, non è ravvisabile la compresenza dei requisiti di legittimazione declinati in via pretoria e suggellati in sede nomofilattica; e cioè: a) il perseguimento statutario

degli obiettivi di tutela ambientale; b) l'adeguato grado di rappresentatività collettiva e di stabilità temporale della compagine; c) il collegamento di quest'ultima alla zona di localizzazione del valore ambientale protetto (cfr., oltre a Cons. Stato, ad. plen., n. 6/2020 cit., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 885/2010; n. 1001/2010; sez. V, n. 3107/2011; n. 3808/2013; n. 4928/2014; sez. IV, n. 2236/2020; sez. VI, n. 4022/2021; sez. II, n. 4952/2021; sez. I, n. 530/2022; sez. IV, n. 1937/2022; n. 3921/2022; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 7041/2021).

È, infatti, "da escludere la legittimazione a impugnare atti amministrativi di una associazione (circolo) di cittadini che sia priva del carattere di ente esponenziale in via stabile e continuativa e non sia dotata di una adeguata rappresentatività" (Cons. Stato, sez. IV, n. 7799/2022).

6.2.1. Sulla finalità e sull'oggetto statuari dell'OTASUP.

Ai sensi dell'art. 2 ("Scopo") del proprio Statuto, l'OTASUP "si propone di perseguire in Pisciotta e nell'area pisciottana i fini indicati nel Rapporto sullo Sviluppo Umano 2010, pubblicato dal Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite (U.N.D.P.), secondo cui "Lo sviluppo umano consiste nell'accrescere la libertà delle persone di condurre una vita lunga, sana e creativa, di lavorare alla realizzazione di altri obiettivi a loro cari, e di partecipare attivamente alla promozione di uno sviluppo equo e sostenibile di un mondo condiviso. Le persone sono sia i beneficiari sia la forza motrice dello sviluppo umano, tanto a livello individuale quanto di gruppo".

Il successivo art. 3 ("Oggetto sociale") stabilisce che: "Per perseguire il fine sopra enunciato l'Osservatorio costituisce una assemblea permanente di cittadini che per nascita o per scelta ritengono il paesaggio di Pisciotta e dell'area pisciottana bene comune appartenente all'umanità intera. L'Osservatorio avrà cura di studiare, tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, paesaggistico, storico e antropico dell'area pisciottana, con particolare cura per la difesa dell'ambiente terrestre e marino, del territorio, dei monumenti e dei beni pubblici, della cultura popolare e delle tradizioni che ne rappresentano l'identità più autentica. A tale fine l'Osservatorio produce iniziative e progetti di largo interesse e partecipazione, anche in collaborazione con associazioni, enti e organizzazioni esterne al proprio territorio, dal recupero dei centri storici e dei fabbricati rurali, all'incremento delle attività marinare e di quelle agricole (prodotti tipici), alla conservazione delle più antiche arti e dei più antichi mestieri, che sono comunque occasione di sviluppo e radicamento dei giovani. L'Osservatorio promuoverà una cultura di sostegno alla tipicità del luogo, del turismo di qualità, con il miglioramento dei servizi e dell'ospitalità diffusa, presentando il "logo Pisciotta" al mondo intero come luogo di tranquillità e di bellezze naturali, in modo da presentarsi come meta preferibile per il turismo sostenibile che si sviluppa anche nei comuni montani vicini, che si sono avviati alla pratica del recupero anche con l'aiuto della Comunità Economica Europea.

L'Osservatorio si propone altresì di stimolare il confronto civico su temi di interesse comune avanzando proprie analisi e soluzioni su medesimi argomenti, allo scopo di partecipare attivamente alla vita comunitaria e organizzare manifestazioni, eventi, incontri e dibattiti orientati all'aumento della partecipazione democratica alla vita civile e alle scelte dirimenti che condizioneranno lo sviluppo umano dell'area pisciottana. A tali fini l'Osservatorio, esercitando i diritti partecipativi assicurati dall'art. 9 della legge 241/1990, si impegna a vigilare su tutti i procedimenti amministrativi che a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale, possono portare ad adottare un provvedimento, da cui possa derivare un pregiudizio ai fini sopra specificati e agli interessi tutelati. L'Osservatorio parteciperà a tutti i procedimenti previsti dalle leggi di tutela ambientale, dalle leggi sul governo del territorio, dalle leggi a tutela dell'igiene e della salute e specialmente eserciterà nell'interesse degli associati e della cittadinanza tutti i diritti assicurati alle associazioni dallo Statuto del Comune di Pisciotta (titolo III capo I)".

Ora, è di tutta evidenza la genericità degli obiettivi e dell'oggetto statutariamente designati per l'attività istituzionale dell'associazione ricorrente, dove la vocazione, che, ai fini della sussistenza della legittimazione all'instaurazione del presente giudizio, avrebbe dovuto essere elettivamente ambientalista, risulta diluita nella più ampia, ellittica e indefinibile prospettiva di promozione dello "sviluppo umano".

Lo Statuto dell'OTASUP, prefiggendosi generici e omnicomprensivi scopi di promozione dello sviluppo e dell'identità storica e culturale del territorio, oltre che di protezione ambientale, senza neppure ab origine contemplare l'esperibilità di azioni giudiziarie a relativa tutela, difetta, cioè, della specifica differenziazione finalistica che sarebbe necessaria per conferire alla parte ricorrente la legittimazione ad agire (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3111/2014). Laddove, "a fronte di uno statuto che enuncia molteplici finalità ... e variegati campi d'azione associativa, l'allegazione e la prova del perseguimento in concreto dell'interesse ambientale e l'allegazione e la prova degli altri requisiti di legittimazione deve avvenire in modo più puntuale e rigoroso, sì da consentire al giudice amministrativo di saggiare che l'iniziativa giudiziaria non sia estemporanea e contingente, ma corrisponda all'effettiva estrinsecazione dell'attività associativa" (Cons. Stato, sez. IV, n. 3885/2022).

6.2.2. Sul livello di rappresentatività dell'OTASUP.

Al momento della sua costituzione (in data 29 aprile 2017), la compagine ricorrente risultava annoverare 31 soci (tra cui i 24 fondatori riunitisi il 15 aprile 2017: cfr. verbale in pari data).

Con nota del 19 dicembre 2017, prot. n. 12355, indirizzata al Sindaco del Comune di Pisciotta e da quest'ultimo riscontrata con nota del 22 dicembre 2017, il Presidente (Infante Giovanni) dell'OTASUP ha comunicato le rassegnate o rassegnande dimissioni proprie e di altri 19 soci.

Di conseguenza, il già ristretto sodalizio di 31 soci si è ulteriormente ridotto, dapprima, a soli 11 e, poi, a soli 10 componenti (di cui, peraltro, 2 in veste di meri frequentatori vacanzieri di Pisciotta, sistematicamente rappresentati da terzi delegati nelle riunioni associative), così come comprovato, rispettivamente, dall'esibito elenco a corredo verbale di assemblea del 6 maggio 2020 (rep. n. 4453; racc. n. 3441) e dall'esibito verbale di assemblea del 28 maggio 2022

È, dunque, del tutto inverosimile riconoscere ad una simile compagine - che ha visto avvicinarsi 3 Presidenti nella sua breve storia associativa - una consistenza ed una qualità associativo-organizzativa suscettibile di garantire un adeguato livello di rappresentatività delle locali istanze socio-ambientali ed uno stabile collegamento col contesto territoriale di riferimento, trattandosi, piuttosto, della mera proiezione degli interessi dei pochi soggetti aggregatisi in via estemporanea e strumentale in vista dell'esercizio di una specifica azione giurisdizionale (sul punto, cfr. TAR Toscana, Firenze, sez. II, n. 567/2011; sez. I, n. 397/2012; n. 1150/2014; n. 145/2016), che, in quanto tali, non possono dirsi portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 1830/2007; sez. VI, n. 3507/2008; n. 6050/2011; TAR Puglia, Bari, sez. III, n. 866/2009; TAR Lazio, Larina, n. 670/2009; TAR Toscana, Firenze, sez. I, n. 6710/2010; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 941/2017).

6.2.3. Sulla occasionalità dell'OTASUP.

Già la sovrapposibilità cronologica tra la costituzione dell'OTASUP (in data 27 aprile 2017, all'indomani dell'adozione del PUC di Pisciotta, giusta DGC n. 120 del 28 dicembre 2016), l'emanazione degli atti dell'avversata procedura pianificatoria (DCC n. 5 del 17 febbraio 2017; DGC n. 35 del 20 marzo 2017; DGC n. 70 del 26 giugno 2017; DCC n. 101 del 22 novembre 2017; ordinanza sindacale n. 30 del 15 dicembre 2017) e la proposizione dell'originario gravame (mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato notificato il 14 marzo 2018) denota la precipua strumentalità ed estemporaneità della sottesa iniziativa associativa divisata da pochi soggetti in vista della contestazione giudiziaria del PUC di Pisciotta.

Tale consecutio temporum eloquentemente indiziante è, poi, corroborata dal rilievo che le discussioni svoltesi e le deliberazioni adottate nelle adunanze degli organi assembleari ed amministrativi dell'ente collettivo figurano elettivamente appuntate, almeno all'esordio delle attività associative, sulla preparazione, instaurazione e prosecuzione del presente giudizio (cfr. verbali del Consiglio direttivo del 9 marzo 2018 e del 19 maggio 2019; verbali dell'Assemblea del 17 giugno 2017, del 30 dicembre 2017, del 6 maggio 2020 e del 28 maggio 2022).

"Se deve trattarsi di un ente il cui statuto preveda come fine istituzionale la protezione di un determinato bene a fruizione collettiva, cioè di un dato interesse diffuso o collettivo, - recita, al

riguardo, Cons. Stato, sez. VI, n. 3507/2008 - l'ente medesimo deve essere in grado, per la sua organizzazione e struttura, di realizzare concretamente le proprie finalità ed essere dotato di stabilità nel senso che deve svolgere all'esterno la propria attività in via continuativa". "È pertanto necessario che l'azione giurisdizionale sia in grado di rispondere alle esigenze di tutela della situazione sostanziale, di cui l'ente è titolare, meritevole di considerazione da parte dell'ordinamento giuridico. L'obiettivo è di escludere la legittimazione a ricorrere delle c.d. associazioni di comodo, la cui attività non riflette reali esigenze collettive, ovvero delle organizzazioni sociali meramente occasionali, prive del carattere della stabilità nel rappresentare quei determinati interessi di cui si predicano portatori. I criteri restrittivi ai fini della rappresentatività intendono evitare di riconoscere la legittimazione ad organismi che si siano costituiti strumentalmente, al fine esclusivo di percorrere la strada giurisdizionale, al di fuori delle ipotesi, invero limitate e tassative, nelle quali l'ordinamento riconosce il rimedio dell'azione popolare" (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 13718/2010; sez. I, n. 1767/2011).

Nessuna stabilità operativa è, poi, ricollegabile, in capo all'OTASUP, alle attività diverse dalle segnalazioni e denunce rivolte a svariate autorità amministrative sempre allo scopo di contestare e contrastare l'avviato iter di approvazione del PUC di Pisciotta.

E ciò, sia perché trattasi di iniziative posteriori all'instaurazione del presente giudizio, non inverosimilmente preordinate alla surrettizia creazione di un 'curriculum di legittimazione' ab origine insussistente (sul punto, cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, n. 132/2019, secondo cui, "in materia di legittimazione ad agire delle associazioni di diritto rappresentative di interessi esponenziali, i requisiti di ammissibilità processuale sono da individuarsi nella rappresentatività, nella stabilità e nella continuità dell'attività svolta, al momento della presentazione del ricorso, al fine di escludere la possibilità che venga creato un ente esponenziale senza rappresentatività e stabilità pregresse al solo fine di proporre ricorso giurisdizionale, in elusione della regola della personalità dell'interesse al ricorso"); sia perché - in disparte i riferimenti documentali ad eventi neppure univocamente riconducibili all'operatività dell'OTASUP - trattasi di iniziative episodiche e inconferenti rispetto alla res controversa (come, ad es., la gestione di una rubrica sul periodico locale "Cronache Cilentane", la distribuzione di copie del quotidiano "Il fatto quotidiano", la trasmissione di una lettera a Trenitalia per auspicare la fermata dei treni alla stazione ferroviaria dismessa di Caprioli, la raccolta di firme per la proposta di legge "Rodotà" sui beni comuni, l'organizzazione della "Festa del maiale" e di una degustazione di formaggi cilentani, la promozione di un evento di botanica intitolato "Le piante edibili per l'uomo e l'animale nella tradizione cilentana", la coltivazione dell'uliveto di proprietà di un associato e conferito alla compagine, denominato "Orto dei semplici", la petizione per il riconoscimento di rilevante interesse archeologico del c.d. "Cenotafio di Palinuro"), le quali risultano insuscettibili di denotare un impegno assiduo, coerente e mirato nel senso della salvaguardia dei valori

urbanistico-paesaggistici potenzialmente incisi dallo strumento di pianificazione in corso di approvazione.

7. La rilevata inammissibilità si corrobora ulteriormente dell'almeno parziale carenza di interesse qualificato, concreto e attuale, ad agire dell'OTASUP.

Ed invero, nella congerie di censure da quest'ultima rassegnate, a quelle incentrate sui vizi procedurali dell'attività di pianificazione posta in essere dal Comune di Pisciotta (cfr. retro, sub n. 2.a-d, 2.f, 2.l, 2.o, 2.s-t), rispetto ai quali rimane anche mediatamente estraneo il perimetro di tutela lato sensu ambientale genericamente ed ellitticamente riservato dallo Statuto all'operatività dell'associazione ricorrente e rispetto ai quali non è lesione alla posizione soggettiva di quest'ultima, si affiancano quelle solo ellitticamente ed esplorativamente incentrate su deficit informativo-partecipativo nei confronti dell'ente collettivo interessato (cfr. retro, sub n. 2.e) e su vizi sostanziali dell'impostazione urbanistica (cfr. retro, sub n. 2.h-i, 2.m-n, 2.p), nonché della compatibilità paesaggistica (cfr. retro, sub n. 2.g, 2.r) e ambientale (cfr. retro, sub n. 2.q) del gravato PUC di Pisciotta.

Al riguardo, giova rammentare che, per consolidata giurisprudenza, detto interesse ad agire non è configurabile, allorché un'associazione rappresentativa di cittadini - come, appunto, la sedicente tale OTASUP - ricorra in sede giurisdizionale "per perseguire, in via generale, il corretto esercizio del potere amministrativo o per mere finalità di giustizia, essendo invece necessario individuare, in questi casi, una lesione di interessi legittimi dell'associazione medesima ovvero una lesione, diretta ed attuale, di interessi diffusi delle persone protette dalla stessa, ferma comunque restando la necessità di verificare l'esistenza di un interesse al ricorso consistente nell'individuazione di un vantaggio, o almeno dell'aspettativa di un vantaggio, attuale e diretto, che possa derivare dalla caducazione del provvedimento impugnato" (Cons. Stato, sez. III, n. 2892/2014).

In tale prospettiva, "l'impugnazione di uno strumento urbanistico ... non può fondarsi sul generico interesse ad una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall'eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire. Quello esposto è un principio di carattere generale, valevole in tutti i casi in cui siano prospettati vizi procedurali relativi all'iter di formazione di uno strumento urbanistico, e che è stato altresì specificamente declinato con riferimento ai vizi della procedura di valutazione ambientale strategica. L'interesse ad impugnare lo strumento pianificatorio, dunque, non può esaurirsi nella generica aspettativa a una migliore pianificazione dei suoli ..." (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 375/2019; cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 2228/2018).

Giova, altresì, rammentare, quanto all'ambito oggettivo delle finalità per le quali le associazioni ambientaliste - cui l'OTASUP è solo dichiaratamente e latamente riconducibile - possono ricorrere in sede giurisdizionale, la giurisprudenza - nel segno dell'indirizzo restrittivo

invalso in materia di legittimazione attiva - ha affermato, in alcune pronunce, che simili compagini possono agire solo a tutela dell'ambiente in senso strettamente inteso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 8234/2003), con esclusione, tra l'altro, dell'interesse qualificato a impugnare atti a mero contenuto urbanistico (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5202/2005), mentre ha sostenuto, in altre pronunce, che l'interesse in parola si estende anche all'impugnazione di atti aventi valenza non strettamente ambientale, purché si accerti che il loro annullamento è strumentale alla tutela ambientale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 5760/2006; sez. VI, n. 5560/2007) (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 6223/2013).

(omissis)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti, li dichiara inammissibili.

Dispone la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive, così come indicato in motivazione.

Condanna l'Osservatorio per la Tutela dell'Ambiente e per lo Sviluppo Umano di Pisciotta al pagamento, in favore del Comune di Pisciotta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Laura Zoppo, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 DIC. 2022.
